

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n.44 del 07/04/2014

OGGETTO: Disposizioni edilizie in materia di appostamenti per la caccia, ai sensi della L. R. 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013).

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di aprile alle ore 18.15 in Sommacampagna presso la Sede Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Lucio Parente, in virtù dei poteri conferitegli dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/2014 e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimiliano Spagnuolo, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

Disposizioni edilizie in materia di appostamenti per la caccia, ai sensi della L. R. 24 settembre 2013, n. 23 (BUR n. 82/2013).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che.

- Con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, Regione Veneto ha approvato il Piano Faunisticovenatorio Regionale (2007-2012) e con successiva L.R. 23/2013 la validità di tale piano è stata rideterminata a far data dal 10 febbraio 2014.
- Nella medesima L.R., inoltre, all'Art. 3 "Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia", è
 previsto:
 - al comma 1 che "... sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"...;
 - al comma 2 che "... sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l'autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".
- Il successivo comma 3 stabilisce che i comuni possono determinare le modalità costruttive per i suddetti appostamenti di caccia, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia.
- Con DGRV n. 1987 del 28.10.2013, poi modificata con DGRV n. 2584 del 20.12.2013, sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'applicazione della L.R. 23/2013 in materia di appostamenti per la caccia ed, in particolare, viene chiarito il significato di delle condizioni in presenza delle quali si configura il carattere di "precarietà/temporaneità" delle strutture utilizzate come appostamenti come segue:
 - "1. per opera di agevole rimovibilità si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:
 - a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;
 - b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;
 - c) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;
 - d) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;"

Tutto ciò premesso

- Pallevata la necessità di aggiornare ed integrare le attuali disposizioni regolamentari del Comune di Sommacampagna ed in particolare l'art. 8 del Regolamento Edilizio ed il Prontuario degli Interventi (aggiungendo il punto n. 81, vedi allegato "A"), di cui alla Delibera di Consiglio n. 89 del 29/11/2011, come integrato dalle Determinazioni DU n. 02/2012 e DU n. 06/2013, in relazione a quanto stabilito dalla Legge Regionale 5 Gennaio 2007, n. 1, e dalla sopraccitata DGRV n. 1987/13, poi modificata dalla DGRV n. 2584/13, per l'eventuale realizzazione di appostamenti per la caccia ed, in particolare, per quanto riguarda il carattere di rimovibilità degli stessi;
- Ritenuto opportuno, per omogeneità di applicazione sul territorio regionale, di recepire e fare proprie le disposizioni normative e regolamentari dettate dalle suddette deliberazioni regionali, rimandando alla successiva fase di predisposizione delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi l'eventuale integrazione delle stesse, in ragione delle peculiarità locali;
- Ritenuto altresì opportuno precisare che, qualora l'opera ricada in ambito territoriale soggetto alla tutela di cui al Titolo III del D. Lgs. 42/2004, se la medesima viene rimossa entro 90 giorni dalla sua collocazione // realizzazione, non è necessario ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica;
- In virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 2014, di nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Sommacampagna fino all'insediamento degli organi ordinari;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di recepire e fare proprie le disposizioni normative e regolamentari dettate dalla Legge Regionale 5 Gennaio 2007, n. 1, e dalla sopraccitata DGRV n. 1987/13, poi modificata dalla DGRV n. 2584/13, in ordine alla realizzazione degli appostamenti di caccia come segue:

"Sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al precedente comma, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l'autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42.

Sono da considerarsi di agevole rimovibilità gli appostamenti "... le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:

a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;

- b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;
- c) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;
- d) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione; ..."

rimandando alla successiva fase di predisposizione delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi l'eventuale integrazione delle stesse in ragione delle peculiarità locali;

- 3) di inserire le predette disposizioni in coda all'art. 8 del Regolamento Edilizio Comunale e nel Prontuario degli Interventi al punto 81 (vedi Allegato "A");
- 4) di precisare che, qualora l'opera ricada in ambito territoriale soggetto alla tutela di cui al Titolo III del D. Lgs. 42/2004, se la medesima viene rimossa entro 90 giorni dalla sua collocazione // realizzazione, non è necessario ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica.

| PRONTUARIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI, DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI | | |
|--|--------------------|--|
| Tipologia di intervento edilizio | | |
| Descrizione | Titolo Abilitativo | Sanzione |
| 81 – Appostamenti per la caccia | | |
| Realizzazione di appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili (vedi art. 8 del Regolamento Edilizio Comunale), destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. | DIA | Pecuniaria art. 37. – Se in contrasto normativo demolitoria art. 37 comma 6° D.P.R. 380/01 |